

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 20 Marzo 2006 e sottoscritto con le Province di CZ - CS - KR - RC e VV il 27 Marzo 2006.

PROTOCOLLO DI INTESA SUL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE PROVINCE
(Attuazione L. R. n. 34/2002 e L. R. n. 1/2006)

PREMESSA:

A) La Regione Calabria, con legge regionale 12 agosto 2002, n. 34, sul "Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali" ha disciplinato i criteri, le modalità ed i termini di conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi alle Province ed agli altri enti locali, in attuazione del principio di sussidiarietà e degli altri principi indicati nell'articolo 118 della Costituzione, nell'articolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e negli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle materie di cui agli articoli 117, comma 3 e 4, e 118 della Costituzione, così come individuate nelle leggi e nei decreti legislativi di conferimento delle funzioni medesime.

B) La Giunta regionale, in attuazione della legge regionale n. 34/2002, con proprie deliberazioni n. 961 del 3 dicembre 2004, n. 575 del 20 giugno 2005 e n. 943 dell'11 novembre 2005, ha stabilito, tra l'altro, la data di decorrenza del conferimento delle funzioni amministrative alle Province e ha individuato per singola materia le funzioni da trasferire, demandando l'adozione dei decreti attuativi ai competenti dirigenti generali dei dipartimenti della Giunta regionale.

La Giunta regionale, inoltre, aderendo alla richiesta avanzata dalle Province in sede di "Conferenza Regione-Autonomie Locali" del 15 luglio 2005, con la deliberazione n. 943 dell'11 novembre 2005, ha disposto la delega di ulteriori funzioni amministrative, in aggiunta a quelle previste dalla citata legge regionale n. 34, in materia di Agricoltura, Lavori Pubblici, Turismo, Formazione Professionale e Istruzione.

C) Il conferimento delle funzioni amministrative aggiuntive è stato poi disciplinato con legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1, che ha introdotto modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 34/2002, finalizzate a rendere più organico il ruolo delle Province e a garantire il mantenimento dei diritti acquisiti dal personale regionale posto in distacco funzionale e successivamente trasferito alle Province per l'assolvimento delle funzioni conferite.

D) La Regione Calabria e le Province, al fine di pervenire al concreto conferimento delle funzioni amministrative, nei termini voluti della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34, nel testo integrato dalla legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1, in sede istituzionale e in appositi tavoli tecnici, hanno esaminato le problematiche connesse al passaggio delle funzioni, nonché le modalità e termini di assunzione dei rispettivi impegni, su tutti gli aspetti rilevanti.

E) Le Province, nel corso degli incontri, hanno evidenziato di essere pervenute alla definizione dei seguenti indicatori percentuali per il riparto delle risorse umane, finanziarie e strumentali tra le singole Province:

- Provincia di Catanzaro - 18,57% (diciotto, cinquantasette per cento);
- Provincia di Cosenza - 36,31% (trentasei, trentuno per cento);
- Provincia di Crotona - 8,57% (otto, cinquantasette per cento);
- Provincia di Reggio Calabria - 27,92% (ventisette, novantadue per cento);

Provincia di Vibo Valentia - 8,63% (otto, sessantatre per cento).

Tanto premesso la Regione e Province stipulano il seguente Protocollo d'intesa:

1) OBIETTIVI PRIMARI:

La Regione Calabria e le Province, uniformandosi ai principi introdotti dalla riforma del titolo V della Costituzione e dal nuovo Statuto della Regione, reciprocamente si danno atto che il conferimento delle funzioni amministrative, ha come scopo primario quello di avvicinare le istituzioni ai cittadini ed alle comunità locali, per garantire loro l'erogazione dei servizi in modo più efficace, efficiente ed economico, improntando l'azione amministrativa a criteri semplificazione.

A tal fine, convengono che il finanziamento delle funzioni trasferite e delegate dalla Regione alle Province, sarà attuato con criteri che tengano conto di quanto stabilito dall'art. 47 dello Statuto regionale.

La Regione Calabria e le Province, per superare le difficoltà operative che potranno insorgere, si impegnano, durante il periodo di distacco funzionale del personale, a collaborare reciprocamente, anche mediante l'avvalimento delle rispettive strutture.

2) VERIFICA DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI CONFERIMENTO delle funzioni alle Province

La Regione Calabria e le Province convengono sulla necessità di verificare se il conferimento delle funzioni amministrative è avvenuto nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi regionali n. 34/2002 e n. 1/2006.

La Regione, effettuate le necessarie verifiche si impegna, a disporre l'adozione di atti integrativi o modificativi entro il termine di trenta giorni dalla data di sottoscrizione del presente protocollo.

Le Province s'impegnano ad adeguare la propria struttura organizzativa, per l'effettivo esercizio delle funzioni amministrative conferite, entro il 60 giorni dalla data di sottoscrizione del Presente protocollo

3) Definizione del contingente di personale da porre in distacco funzionale e successivamente trasferire alle Province

La Regione e le Province prendono atto che il contingente di personale posto in distacco funzionale ai fini del definitivo trasferimento ammonta, allo stato, a 1313 unità, come individuate nei relativi decreti del dirigente generale del dipartimento Organizzazione e Personale nn.1562, 1565, 1568, 1569 e 1570 del 2.3.2006.

Tale numero scaturisce da una puntuale applicazione dell'art. 17 della legge 34/2002, che impone di considerare tutto il personale che svolgeva le proprie funzioni nelle materie oggetto di conferimento, alla data di entrata in vigore della legge. A tale contingente sarà poi aggiunto l'altro personale applicato alle funzioni inerenti le materie ulteriormente oggetto di conferimento, ai sensi della legge n. 1/2006.

La Regione si impegna a procedere ad ulteriore verifica, per evitare la presenza di errori materiali nei suddetti decreti, dai quali potrebbe nascere contenzioso.

La Regione da atto che dall'attività ricognitiva effettuata dal competente Dipartimento, il Personale numericamente individuato alla data del 1 settembre 2002, quale svolgente le funzioni conferite alle Province ovvero che di fatto si trovava a prestare servizio presso le strutture svolgenti tali funzioni, è pari a n. 1671 unità, delle quali: n.163 in Provincia di Catanzaro; n.549 in Provincia di Cosenza; n.79 in Provincia di Crotona; n.743 in provincia di Reggio Calabria e n.137 in Provincia di Vibo Valentia, per cui il contingente totale accertato, secondo i parametri proposti dalle province riportati al punto E) della premessa, sarebbe stato così suddiviso tra le Province:

Provincia di Catanzaro	18,57% = n. 310
Provincia di Cosenza	36,31% = n. 607
Provincia di Crotona	8,57% = n. 143
Provincia di Reggio Calabria	27,92% = n. 467
Provincia di Vibo Valentia	8,63% = n. 144

Applicando i predetti parametri emergono carenze numeriche di personale nelle Province di Catanzaro (187) di Cosenza (172), di Crotona (85), Vibo Valentia (42), mentre in Provincia di Reggio Calabria risulta un'eccedenza di n.128 unità, rispetto al personale che risultava in servizio al 1° settembre 2002 (1671).

A tale contingente di personale vanno comunque aggiunte n.221 unità, attualmente utilizzate per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza idraulica.

Per far fronte alla carenze sopra individuate, si provvederà mediante l'utilizzo del personale di cui al punto 14 del presente accordo e con le modalità ivi indicate.

4) Oneri finanziari relativi al costo a regime del personale

La Regione si impegna a definire, per ciascuna Provincia, entro la data del definitivo trasferimento, l'entità del costo del personale posto in distacco funzionale e che sarà successivamente trasferito, sulla base della retribuzione attualmente spettante, dei relativi oneri contributivi, del salario accessorio nella misura prevista dal CCNL e dai Contratti Decentrati Integrativi (all'uopo assegnando, per il corrente anno, alle Province, se già determinata ed assegnata, la quota del Fondo di produttività spettante al contingente trasferito, ovvero la quota del fondo complessivo, parametrata al numero dei posti dei rispettivi comparti assegnati alle Province), nonché per effetto del mantenimento dei benefici maturati presso la Regione, nei termini stabiliti dalla legge regionale n. 1/2006.

Nel caso di cessazioni dal servizio o contenzioso che andassero a ridurre il prestabilito contingente numerico, resta ferma la quantificazione delle risorse finanziarie da attribuire alle singole Province, calcolata in riferimento al contingente complessivo come sopra definito, fino al 31/12/2008, con esclusione del contingente di personale trasferito risultante superiore alla quota spettante con l'applicazione dei parametri percentuali proposti dalla Province (lettera E) della premessa).

Tale costo come sopra determinato, costituirà la spesa da trasferire annualmente alle Province sino al 31.12.2008. fermo restando che tutti i miglioramenti contrattuali sino a tale data maturati. anche in

dipendenza dell'applicazione dell'art.12 della Legge Regionale n.1/2006, rimarranno a carico della Regione, e quindi da trasferire alle Province in aggiunta al costo come sopra determinato. fermi restando i limiti di spesa per il personale come imposti dalla normativa statale.

Convengono, altresì, che a decorrere dal quarto anno, ferma restando la spesa annuale, definita come sopra, del personale effettivamente trasferito, si procederà alla stipula di un nuovo accordo rideterminando le risorse finanziarie complessive in relazione alle oggettive necessità per l'assolvimento delle funzioni amministrative conferite alle Province.

5) criteri e termini di utilizzazione da parte delle province di immobili di proprietà regionale.

La Regione e le Province, in ordine all'esigenza delle Province stesse di utilizzare immobili di proprietà regionale, da destinare a sede degli uffici le cui funzioni amministrative risultano conferite, richiamano il contenuto della deliberazione della Giunta regionale n. 1204 del 27 dicembre 2005, nella parte in cui prevede la concessione di immobili di proprietà regionale con il corrispettivo di un mero canone ricognitorio, sotto forma di fitto figurativo. Le parti evidenziano la presenza di immobili di proprietà regionale, nell'ambito dei quali risultano promiscuamente ubicati uffici con funzioni rimaste alla competenza della Regione ed uffici con funzioni conferite alle Province.

Al riguardo, assumono l'impegno di pervenire alla delimitazione della parte di unità da destinare rispettivamente a sede di uffici regionali e sede degli uffici della Provincia, con destinazione della necessaria parte in concessione d'uso amministrativa alle Province, salva la possibilità di concentrare in immobili separati i rispettivi uffici.

La Regione si impegna, su segnalazione delle Province, a effettuare ogni intervento richiesto per l'ottemperanza alla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro con riferimento esclusivo agli immobili di proprietà regionale.

Per gli immobili utilizzati in regime di locazione, i cui contratti sono trasferiti alle Province, l'onere della messa a norma rimane a carico dei proprietari degli stessi, con facoltà delle Province di assumere ogni determinazione in merito al rapporto locativo.

Le parti concordano che, nelle more della delimitazione degli uffici della concentrazione degli stessi in immobili separati, il personale posto in distacco funzionale continuerà a prestare servizio negli uffici presso i quali è attualmente allocato.

6) Beni mobili da trasferire in proprietà alle Province.

La Regione, al fine di fornire alle Province i beni mobili strumentali necessari per lo svolgimento delle funzioni trasferite, procederà alla loro individuazione entro la data di trasferimento del personale e comunque no oltre il 31.12.2006. La Regione predisporrà un elenco generale, suddiviso per ambiti provinciali, dei beni strumentali in uso presso le strutture trasferite ovvero impiegate per lo svolgimento delle funzioni conferite.

La Regione e le Province si impegnano all'immediata istituzione di appositi organismi tecnici, per ciascuna Provincia, al fine di procedere alla definizione della consistenza e alla stima del valore economico di valutazione residuale del singolo bene, dedotta la quota di ammortamento fiscale, nonché alla individuazione di quello non utilizzabile perchè in precarie condizioni di conservazione, da porre in dismissione. La costituzione di tali organismi è demandata al dirigente generale del competente Dipartimento Organizzazione e Personale della Regione; gli stessi dovranno essere composti da personale regionale e dipendenti delle rispettive Province, designati dai direttori generali delle Province.

7) Immobili locati e relativi contratti di locazione

La Regione e le Province convengono sulla necessità di procedere al trasferimento, in capo alle Amministrazioni provinciali, della titolarità dei contratti di locazione e dei relativi contratti di servizio, dalla data del 1° luglio 2006, nonché di disporre il trasferimento alle Province delle risorse finanziarie necessarie alla prosecuzione del rapporto contrattuale.

A tal fine, la Regione provvederà entro il 30 giugno 2006 a notificare ai proprietari degli immobili condotti in locazione la cessione dei singoli contratti alle Province; è fatta salva la facoltà per le Province di recedere dal contratto, in conformità al medesimo e/o ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 ultimo comma della L. 27.7.1978 n. 392, dandone comunque comunicazione anche alla Regione.

In tal caso la Regione continuerà ad erogare alle Province l'importo previsto dal contratto per consentire il reperimento di nuovi locali; ogni eventuale onere aggiuntivo è da intendersi a totale carico delle Province.

L'onere complessivo derivante dal trasferimento di detti contratti, una volta quantificato e definito, verrà posto a carico del bilancio regionale, nell'ambito delle risorse assegnate alle Amministrazioni Provinciali, per l'assolvimento delle funzioni amministrative conferite; tale onere comprenderà sia il costo locativo per i contratti ceduti, sia la somma corrispondente ai contratti non proseguiti per volontà delle Province o del locatore.

Nel caso di immobili in cui vi siano sia sedi di uffici regionale che provinciali, la Regione si impegna, anche ai fini della razionalizzazione e concentrazione delle proprie strutture e degli ambienti di lavoro, a dare soluzione mediante l'allocatione di detti uffici e personale in distinte unità immobiliari o parti fisicamente distinte di detti immobili, concordemente con ciascuna delle Province, ovvero, ove ciò non sia possibile procedendo, ad allocare le funzioni ed il relativo personale in distinti piani o locali, procedendo alla cessione del contratto solo per la parte utilizzata dalla provincia.

8) Contratti per utenze di servizio da trasferire alle Province e relativi costi

Ai fini del trasferimento delle utenze di servizio ed oneri tributari (luce, acqua, telefoni, gas, tassa smaltimento rifiuti, ecc.), allo stato in capo alla Regione, le parti si impegnano ad effettuare l'individuazione e la razionalizzazione di quelle la cui pertinenza è oggetto di trasferimento, mediante l'adozione di rispettivi provvedimenti di dismissione da parte della Regione e di conseguente assunzione della titolarità da parte di ciascuna Provincia, con riferimento e decorrenza all'inizio di ogni trimestre utile.

L'Onere complessivo, una volta quantificato e definito, sarà posto a carico del bilancio regionale, nell'ambito delle risorse assegnate alle Amministrazioni Provinciali..

9) Risorse PER IL FUNZIONAMENTO Delle funzioni amministrative conferite

Per quanto riguarda le risorse finanziarie comunitarie, le parti concordano di istituire un apposito tavolo di programmazione negoziata tendente a definire congiuntamente per ogni singola misura e tenendo conto delle materie oggetto di funzioni trasferite alle Province e di quelle mantenute dalla Regione, le quote di risorse spettanti alle cinque province e alla Regione.

La quota spettante alle Province così determinata sarà distribuita tra le stesse secondo le percentuali definite in premessa al punto E).

Analoga procedura verrà seguita con riferimento alle risorse dello Stato per le funzioni integralmente nonché per i trasferimenti di risorse statali inerenti a funzioni di competenza ripartite tra Province, Comuni, ed eventuali altri Enti.

La Regione si impegna a trasferire alle Province le somme già incassate e relative ai procedimenti amministrativi avviati a far data dal 1° gennaio 2006 nell'esercizio delle funzioni oggetto di trasferimento

I trasferimenti di risorse previsti da presente articolo, avverranno su base annua a norma dell'art.16 – comma 2, tenendo presenti i coefficienti percentuali concordemente indicati dalle Province e tenuto conto delle spese di pertinenza della Regione e delle reali esigenze delle Province.

10) PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI CONFERITE.

Per quanto attiene all'onere di contribuzione di cui all'art.16 – comma 2, della legge n.34/2002, la Regione e le Province convengono sulla opportunità di addivenire ad un piano di finanziamento, valevole per il triennio 2006-2008 che, pur non previsto dalla legge, risponda alle reciproche esigenze di una corretta programmazione pluriennale.

Detto piano dovrà affrancare le Amministrazioni provinciali dal costo che sarà affrontato, nel detto triennio, per il personale trasferito, per le locazioni e per le utenze di servizio.

11) avvalimento RECIPROCO di strutture, per l'assolvimento delle funzioni amministrative CONFERITE

La Regione e le Province convengono sulla opportunità di un eventuale avvalimento delle strutture regionali e provinciali nelle materie oggetto di conferimento, fino alla data di trasferimento del personale posto in distacco funzionale.

La Regione, pertanto, assume l'impegno di coadiuvare, con propri dipendenti, dirigenti e uffici, le strutture delle Province, su richiesta espressa delle stesse e nell'ambito delle funzioni amministrative conferite, affiancando le Province nella fase di istruttoria dei procedimenti amministrativi, senza espletare attività a rilevanza esterna, restando a carico della competente struttura provinciale l'assunzione dell'atto finale e la cura di ogni fase del procedimento che implichi rapporti con l'esterno e con i soggetti beneficiari del provvedimento. Le Province danno atto che le pratiche amministrative, riguardanti materie oggetto di conferimento, pendenti e non evase alla data del 31.03.2006, sono di loro esclusiva competenza, impegnandosi la Regione ad effettuare le opportune informative sullo stato dei procedimenti su richiesta delle Province.

13) Contenzioso pendente in ordine alle funzioni amministrative conferite

La Regione e le Province prendono atto del contenzioso pendente, inerente anche a funzioni amministrative conferite, alla cui soluzione non è prevedibile pervenire in tempi ragionevoli per oggettive ragioni. Le parti si danno reciprocamente atto che i procedimenti giurisdizionali pendenti proseguiranno tra le parti originarie, secondo quanto disposto dall'art. 111 c.p.c.

La Regione e le Province si impegnano, ove vi sia la necessità, a farsi carico del reciproco scambio di documentazione ed informazioni sulla base delle esigenze rappresentate dalla rispettive competenti strutture, al fine di consentire l'esercizio delle rispettive prerogative e il prosieguo dell'azione intrapresa, per la migliore la soluzione del contenzioso medesimo.

14) ACCORDI DI PROGRAMMA CON GLI ENTI GESTORI DELLA FORESTAZIONE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA SALVAGUARDIA E GESTIONE DEL TERRITORIO, DELLA VIABILITA' E DELLA SORVEGLIANZA IDRAULICA.

Fermo restando quanto precisato al punto relativo alla assegnazione delle risorse umane, la Regione e le Province prendono atto della delicatezza della problematica concernente l'assolvimento dei compiti attinenti alle funzioni di salvaguardia e gestione del territorio, viabilità, sorveglianza idraulica, fluviale, forestale e ambientale, che meritano una particolare attenzione ed uno sforzo aggiuntivo da parte della Regione, mirato a garantire alle amministrazioni provinciali l'assolvimento delle specifiche funzioni conferite.

La Regione si impegna inoltre a consentire l'utilizzo di risorse umane necessarie per l'espletamento delle specifiche funzioni conferite impiegando un contingente di personale idraulico-forestale, fino alla concorrenza di circa 1000 unità, da ripartire con il criterio di cui al punto E) della premessa, mediante la previsione, nell'ambito dei piani attuativi annuali, di appositi accordi di programma tra le Province e gli Enti gestori del settore della forestazione per la realizzazione di interventi nell'ambito della salvaguardia e gestione del territorio, viabilità, sorveglianza idraulica, fluviale, forestale e ambientale, e per ogni altra esigenza funzionale delle Province. La Regione, a garanzia della corretta attuazione del contenuto di cui sopra, provvederà all'istituzione di un apposito tavolo concertativo presso il competente Dipartimento.

Pertanto, il presente protocollo di intesa costituisce atto di indirizzo per gli Enti strumentali della Regione, al quale gli stessi dovranno conformarsi, nonché elemento negoziale per gli altri Enti assegnatari del personale idraulico – forestale, per i rispettivi territori provinciali.

Gli accordi di programma dovranno prevedere il finanziamento dei progetti con a carico delle risorse regionali e/o statali della sola retribuzione della manodopera, mentre a carico delle Province tutti gli altri oneri previsti nei progetti e necessari per la compiuta esecuzione degli interventi pianificati. ferma restando la possibilità di le

Province di accesso a finanziamenti comunitari o statali per la copertura degli altri costi.

14) Verifica sullo stato di attuazione delle funzioni

La Regione Calabria e le Province pattuiscono di istituire un apposito tavolo di concertazione e confronto istituzionale, da convocare su specifica richiesta di una delle parti, per la verifica sullo stato di attuazione del conferimento di funzioni amministrative e per la soluzione di eventuali problematiche che dovessero insorgere nella fase transitoria. Le parti concordano altresì di demandare al tavolo istituzionale la predisposizione di linee guida annuali, preordinate alla predisposizione dei programmi e piani provinciali, finalizzati all'utilizzo delle risorse Regionali, Statali e Comunitarie, nelle varie materie oggetto di conferimento di funzioni.

A tale tavolo, che sarà composto dal Presidente e dal Vicepresidente della Giunta regionale, nonché dai Presidenti delle cinque Province, ovvero da loro delegati, le parti s'impegnano a sottoporre obbligatoriamente qualunque controversia in ordine all'attuazione del sistema di conferimento di funzioni alle Province, prima di dare corso a qualunque altra iniziativa.

Il tentativo di conciliazione, che avrà durata non superiore a trenta giorni, si intenderà andato a buon fine solo in caso di accordo da parte di tutti gli intervenuti.

Catanzaro, marzo 2006.

Il Presidente della Provincia di Catanzaro
(Michele Traversa)

Il Presidente della Provincia di Cosenza
(Mario Oliverio)

Il Presidente della Provincia di Crotona
(Sergio Iritale)

Il Commissario della Provincia di Reggio Calabria
(Oreste Iovino)

Il Presidente della Provincia di Vibo Valentia
(Ottavio Gaetano Bruni)

Il Presidente della Regione
(Agazio Loiero)